

ACCORDO QUADRO

TRA

Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito anche “Autorità”), C.F. 97772010019 – PEC pec@pec.autorita-trasporti.it, con sede in Torino, via Nizza n. 230, in persona del Presidente, Dott. Nicola Zaccheo

E

Libera Università di Bolzano (di seguito anche “Ateneo”), C.F. 94060760215 – PEC administration@pec.unibz.it, con sede legale in Bolzano, Piazza Università 1, in persona del Rettore, Prof. Paolo Lugli, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi della delibera del Senato Accademico n. 1001 del 09.09.2020

PREMESSO CHE

- l’Autorità e l’Ateneo, nell’ambito e per l’attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono sottoscrivere una convenzione volta a svolgere attività di collaborazione nelle aree economiche, giuridiche o tecnico-scientifiche nei settori di reciproco interesse;
- la collaborazione si svilupperà in attività e progetti di studio, ricerca, innovazione, sperimentazione e formazione di comune interesse, attraverso la stipula di specifici accordi di collaborazione ai sensi delle normative che regolano le rispettive istituzioni e in particolare, per quanto attiene l’Autorità, l’articolo 16 del Regolamento recante il “Trattamento giuridico ed economico del personale”, approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013;
- l’Ateneo, in base ai propri compiti istituzionali: svolge attività didattiche, di ricerca e di sviluppo; promuove e partecipa a collaborazioni con istituzioni, enti e soggetti pubblici o privati; stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con società ed imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali, comunitarie e straniere; promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali;
- l’Ateneo si occupa anche di attività afferenti alle competenze istituzionali dell’Autorità, il cui svolgimento ha consentito di acquisire competenze e conoscenze nel campo degli studi teorici relativi ad aspetti economici, giuridici e tecnici del settore dei trasporti e della gestione di infrastrutture trasportistiche;
- l’Ateneo svolge, inoltre, attività di formazione e ricerca nelle aree sopra indicate ed è pertanto interessato ad avviare collaborazioni con altre istituzioni pubbliche e private competenti nel settore dei trasporti per approfondire e ampliare le proprie conoscenze;
- l’Autorità, al fine di adottare una regolazione finalizzata a consentire un’apertura concorrenziale dei mercati, svolge, tra l’altro, attività di analisi e di studio con particolare riferimento all’innovazione tecnologica e alle conseguenti evoluzioni nei singoli segmenti del trasporto;
- l’Autorità intende attivare tirocini rivolti a giovani laureandi e laureati nonché a dottorandi e studenti di corsi formativi *post lauream* finalizzati alla formazione di competenze specifiche nei diversi modi del trasporto, nel rispetto della normativa in tema di tirocini curriculari;
- l’Autorità, altresì, ritiene opportuno promuovere iniziative formative mediante l’organizzazione e lo svolgimento di moduli all’interno di corsi universitari e corsi formativi *post lauream* nelle materie rientranti nelle competenze funzionali dell’Autorità, che contemplino, altresì, l’eventuale partecipazione di propri rappresentanti in qualità di relatori e/o uditori, ovvero l’accoglimento di studenti presso di sé, ai quali consentire l’utilizzo delle proprie strutture e banche dati;
- l’Autorità ha altresì interesse a promuovere convegni, tavole rotonde e seminari, allo scopo di concorrere alla diffusione di una cultura avanzata nel settore della regolazione dei trasporti;

- le Parti intendono stipulare tra loro un Accordo Quadro allo scopo di instaurare una forma duratura di collaborazione per lo svolgimento di programmi di interesse comune e per regolamentare future attività da svolgere in sinergia.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse che precedono formano parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 - Scopo della convenzione

1. La presente convenzione ha lo scopo di utilizzare risorse e competenze esistenti presso l'Ateneo e presso l'Autorità per lo svolgimento di attività di ricerca, di collaborazione tecnico-scientifica e di iniziative di carattere formativo di interesse comune, come di seguito meglio specificate:

- svolgimento di attività di studio e ricerca su temi di comune interesse, mediante l'organizzazione di gruppi di lavoro interdisciplinari; nell'ambito delle attività di studio e ricerca sono ricompresi anche tesi e dottorati;
- organizzazione, anche in streaming, di convegni, tavole rotonde e seminari congiunti con il mondo accademico e della ricerca, nei settori di reciproco interesse, coinvolgendo esperti delle discipline oggetto di analisi;
- attivazione di tirocini curriculari di durata non superiore a dodici mesi;
- promozione di iniziative formative mediante l'organizzazione e lo svolgimento di moduli all'interno di corsi universitari e corsi formativi post-laurea nelle materie afferenti alle competenze istituzionali dell'Autorità, nel rispetto dei criteri della pertinenza e della rilevanza dei temi oggetto dei corsi.

Articolo 3 - Obblighi delle Parti

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo le Parti metteranno a disposizione le reciproche competenze e professionalità.

Articolo 4 - Convenzioni attuative

1. La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, sarà attuata tramite la stipula di apposite convenzioni attuative nel rispetto del presente Accordo, della normativa vigente e delle discipline regolamentari di ART e Università, che si intendono qui richiamate.

2. Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale, economica e finanziaria, quelli riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché gli specifici aspetti relativi alla sicurezza nonché alla privacy, alla riservatezza ed alla segretezza.

Articolo 5 - Oneri economici

1. Il presente accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti.

2. Eventuali oneri economici, da intendersi come mero ristoro delle attività svolte, verranno determinati nelle convenzioni attuative. Nell'ambito dei tirocini può essere previsto un rimborso spese la cui misura è determinata dall'Autorità.

Articolo 6 - Programmazione e verifica dell'attuazione

1. Al fine di programmare e di verificare l'attuazione delle convenzioni, sono individuati, con compiti di impulso, coordinamento e rilevamento di eventuali criticità, due referenti per l'Autorità e due referenti per l'Ateneo.

Per l'Autorità:

- il Dirigente Ufficio Risorse umane e affari generali o suo delegato;
- il Dirigente Ufficio Analisi del Funzionamento dei Mercati e Impatto della Regolazione o suo delegato.

Per l'Ateneo:

- Prof. Federico Boffa, Professore ordinario in Economia Applicata (responsabile scientifico);
- Responsabile amministrativo della Facoltà di Economia

2. I referenti si occupano, tra l'altro, della predisposizione di un programma annuale delle attività concordate, della verifica dell'attuazione della convenzione e dei risultati conseguiti.

Articolo 7 - Entrata in vigore e durata della convenzione

1. Le Parti concordano che il presente Accordo Quadro sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata di 3 (tre) anni, e potrà essere rinnovato espressamente previo accordo scritto tra le Parti, che dovrà intervenire prima della data di scadenza e previa una verifica delle attività svolte in vigore del presente Accordo. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza.

2. Al termine dell'Accordo, dunque, le Parti redigeranno congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dalle convenzioni attuative stipulate.

Articolo 8 - Recesso

1. Ciascuna delle Parti può in qualsiasi momento recedere dalla convenzione, dandone comunicazione per iscritto mediante PEC alla controparte con un preavviso di almeno 3 mesi. Resta inteso che, in tal caso, gli impegni già assunti da ciascuna delle Parti dovranno comunque essere conclusi e portati a termine.

Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo Quadro.

Art. 10 - Sicurezza e coperture assicurative

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. e a quanto previsto dal D.M. 5.8.1998, n. 363, ciascuna Parte assumerà tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale, degli studenti e dei laureati ospitati presso i propri locali.

2. L'Autorità si farà carico di tutte le comunicazioni nei confronti degli Enti previdenziali (INAIL) in caso di infortunio avvenuto presso la propria struttura e di cui siano protagonisti gli studenti ospitati.

3. Le Parti si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 11 - Codice Etico e prevenzione della corruzione

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo.

2. Entrambe le Parti si impegnano a rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente Accordo Quadro.

Art. 12 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

2. Salvo eventuale accordo scritto tra le Parti, la cooperazione di cui al presente Accordo Quadro non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, commerciali o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e alle relative convenzioni attuative in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

2. Per l'Autorità il titolare del trattamento dei dati è l'Autorità di regolazione dei trasporti e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile all'indirizzo e-mail privacy@autorita-trasporti.it.

3. Per l'Ateneo il titolare del trattamento dei dati è l'Università stessa in persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile all'indirizzo e-mail privacy@unibz.it.

Art. 14 - Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario, il Foro di Torino sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo Quadro.

Art. 15 - Registrazione e spese

1. Il presente Atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 672/72, come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bolzano dd. 05.10.2017 prot. 62572/2017. L'Ateneo provvederà al pagamento dell'intero importo e con nota scritta chiederà all'Autorità il rimborso della quota di spettanza.

Art. 16 - Disposizioni Finali

Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente Accordo Quadro, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82 s.m.i. e norme collegate, in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa.

Torino, gg mese 2024

Per la Libera Università di Bolzano

Il Rettore

Prof. Paolo Lugli

Per l'Autorità di regolazione dei trasporti

Il Presidente

Dott. Nicola Zaccheo